



Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea)

L'indagine è stata avviata nel febbraio 2007 a fronte del contenzioso che ha visto l'Italia chiamata a rispondere davanti agli organi comunitari per i **mancati recuperi degli stanziamenti comunitari** erogati nell'ambito del Fondo FEOGA-Garanzia per gli anni antecedenti al 2000.

L'organismo antifrode della Commissione europea (OLAF), infatti, nel verificare lo stato delle procedure di recupero da parte dello Stato italiano in relazione a somme erogate dal predetto Fondo in epoca antecedente al 1999, ha contestato all'Italia il mancato recupero di 686 milioni di euro (ridotta poi, dopo l'attivazione delle procedure di conciliazione, a 310.849.495,98 euro).

Dall'indagine dell'Alto Commissario presso l'AGEA, sono state evidenziate le seguenti criticità:

- gravi carenze nella definizione delle competenze tra gli uffici e della conseguente gestione dei procedimenti interni relativi alla tenuta dei registri dei debitori e delle relative vicende del credito erogato, con ripercussioni sia in relazione alla perdita di dati che ad omissioni e ritardi nell'attivazione delle relative procedure di recupero;
- mancata o tardiva insinuazione dei crediti nelle procedure concorsuali a carico dei beneficiari degli aiuti;
- scarso coordinamento tra Agea ed Avvocatura dello Stato in relazione alla gestione del contenzioso, sovente fonte di ritardi e di soccombenza, (solo in parte sanato dal Protocollo di intesa tra i due organismi datato 2005).

I correttivi suggeriti dall'Alto Commissario sono:

- adozione di un collegamento informatico con la banca dati di Infocamere, così da garantire una tempestiva conoscenza dell'esistenza di procedure concorsuali a

carico dei beneficiari, scongiurando ritardi nella attivazione delle relative procedure di recupero fallimentare del credito;

- valutazione dell'idoneità del nuovo modello organizzativo adottato nel 2006 con l'istituzione dell' "Ufficio del contenzioso comunitario" a soddisfare la necessaria visibilità del nuovo ufficio sia all'interno ed all'esterno dell'ente e l'efficienza delle relative procedure, che sono presupposti necessari per garantire il buon esito dello svolgimento dei compiti assegnati alla struttura. Sotto tale secondo profilo occorre garantire l'esistenza di un archivio - possibilmente informatico, contenente i dati dei debitori, lo stato del controllo sulla regolarità dell'utilizzazione del beneficio concesso e lo stato dell'eventuale procedura di recupero; il tutto dovrebbe essere accompagnato dall'individuazione, nell'organigramma dell'ente, di specifiche attribuzioni di competenza a funzionari ben individuati, per evitare le opacità che per il passato hanno talvolta caratterizzato la ricostruzione delle competenze e delle relative responsabilità;
- implementazione dei risultati dell'attuazione del protocollo di intesa tra Agea ed Avvocatura dello Stato, sotto il profilo della sua idoneità a garantire un flusso informativo continuo tra la parte rappresentata e la difesa erariale, in modo da scongiurare il ripetersi di ritardi ed omissioni di azione verificatesi nel passato;
- valorizzazione in termini concreti dell'attività del servizio di controllo interno dell'ente anche sotto il profilo della valutazione delle procedure interne destinate al recupero dei crediti, così da consentire al vertice dell'ente di conoscere in tempo reale lo stato di attuazione delle relative procedure e poter proporre, se del caso, i correttivi ritenuti opportuni.

Ai sensi dell'art.2, co.2, lett.B del DPR n. 258 del 2004, sotto il profilo dell'adeguatezza e congruità del quadro normativo, sono state inoltre avanzate alcune considerazioni:

- è stata segnalata con favore la recente riforma delle procedure fallimentari attuata dal decreto legislativo n.5 del 2006, specie nella parte in cui contiene norme acceleratorie delle procedure che potranno certamente esplicare effetti di favore sulla complessiva durata delle relative procedure;
- è stata evidenziata l'esigenza di consentire alle Amministrazioni interessate di adottare misure cautelari sul patrimonio dei beneficiari, così da permettere, ovviamente con la fissazione di parametri oggettivi di rilevanza del *fumus boni iuris*, di bloccare il patrimonio dei debitori indipendentemente dallo svolgimento del procedimento penale;
- in senso strutturale, è stata inoltre comunicata l'opportunità di sensibilizzare gli uffici preposti ai recuperi, dando ad essi una collocazione più centrale nell'ambito delle priorità di ciascun organismo, poiché anche da tale comportamento, più culturale che propriamente amministrativo, potrebbero rinvenire positivi effetti in tema di produttività degli uffici e delle relative procedure.

Al termine dell'indagine, l'Alto Commissario ha comunicato le proprie valutazioni all'Agea, ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze e delle politiche europee.